

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

P.IVA 02711070827

-----oOo-----

**DISCIPLINARE D'USO PER LA "GESTIONE DI TERRENI APPARTENENTI
A PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANCA DELLA TERRA DI
SICILIA"**

TRA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana, 2771, Ente di diritto Pubblico, C.F. 80012000826 - Part. I.V.A. n. 02711070827, rappresentato dal Dott. Dario Cartabellotta in qualità di Dirigente Generale, (giusta nomina D.P.R. n. 444 del 13/02/2023), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta d'ora in avanti indicato come "Ente concedente", in uno al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana, 4600, Ente di diritto Pubblico, C.F. 80012000826 - Part. I.V.A. n. 02711070827, rappresentato dal Dott. Fulvio Bellomo in qualità di Dirigente Generale, (giusta nomina D.P.R. n. 445 del 13/02/2023), il quale dichiara di agire in nome e per conto del "soggetto pubblico che ha messo a disposizione il bene immobile da assegnare",

E

DEMETRA SRLS Società Agricola Unipersonale con sede legale in Pietraperzia (EN) Via Tortorici Cremona, 167 - 94016 Pietraperzia (EN) P.IVA [REDACTED] nella persona del legale rappresentante Sig. Di NOTO EDUARDO nato [REDACTED] e residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED], d'ora in avanti indicato come "Concessionario", si stipula quanto segue:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

La stipula della presente concessione avviene sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di

gara così come imposto dalla legge, giusta richiesta dell'Ente concedente alla B.D.N.A. Prot. n. PR_ENUTG_Ingresso_0028600_20230628 per l'emissione del disciplinare d'uso per la "Gestione di Terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale Banca della Terra di Sicilia". Oggetto della concessione sono i terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale della Banca della Terra di Sicilia, **Lotto 15** – terreni ubicati nel territorio del comune di Custonaci, provincia di Trapani (TP), Contrada Azzarola Monte Sparacio.

I terreni sono identificati al catasto al Foglio 123 del Comune di Custonaci particelle 55, 54, 52, 1, 53, 51, 50 e al Foglio 122 del Comune di Custonaci particelle 1, 25, 26, 27, 28, 18, 2, 17, per un totale di ha 125.72.10.

Da una verifica sullo stato attuale delle particelle da concedere, il Comune di Custonaci, con nota del 23/11/2023 acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 185206 del 23/11/2023, trasmette il parere approvato con delibera di G.M. n. 118 del 17/08/2023 sulle aree interessate da incendio, anni 2017-2022, (all.1 e 2 parte integrante del presente disciplinare), con l'apposizione dei vincoli, ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n. 353, sui terreni catastalmente identificati al foglio di mappa n. 122 del Comune di Custonaci particelle 1, 25, 26, 27, 28, 2, 17 e al foglio di mappa n. 123 del Comune di Custonaci particelle 55, 54, 52, 1, 53, 51, 50.

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2 – Finalità della concessione.

I terreni in oggetto, sono concessi in uso per le finalità previste dall'art. 21 della L.R. n.5/2014 e s.m.i, in particolare al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale e della biodiversità, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato, nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo.

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante comunicazione pec almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione.

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che i terreni concessi e identificati al catasto al Foglio 123 del Comune di Custonaci, particelle 55, 54, 52, 1, 53, 51, 50 e al Foglio 122 del Comune di Custonaci, particelle 1, 25, 26, 27, 28, 18, 2, 17, sono sottoposti a vincolo boschivo e idrogeologico e ricadono in aree SIC –ZPS dei siti Natura 2000. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che tutte le particelle sono state percorse da incendio dal 2017 al 2022 e si impegna e dichiara di utilizzare i terreni concessi esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, compatibilmente con i vincoli esistenti sugli stessi, e, pertanto, gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell'usufruire dei terreni consegnati si obbliga ad osservare e a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone e alle cose per la mancata osservanza degli stessi.

Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare con buona diligenza i terreni avuti in consegna e a realizzare esclusivamente le attività previste dal progetto di Utilizzazione e Valorizzazione nel rispetto dei vincoli esistenti sui beni concessi. Il Concessionario riconosce alla Regione Sicilia, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea concedente, il diritto di accedere ai terreni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento dei beni. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei terreni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni per tutta la durata della concessione.
2. ad utilizzare i terreni concessi esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, compatibilmente con i vincoli esistenti sugli stessi e, pertanto, s'impegna e si obbliga alla presentazione alle competenti Autorità delle necessarie autorizzazioni o nulla – osta necessari per lo svolgimento dei lavori e delle attività funzionali all'attuazione del progetto di Utilizzazione e Valorizzazione e a sostenerne i relativi costi;
3. all'ottenimento di tutte le licenze necessarie (amministrative, commerciali, sanitarie ecc.) per le attività da svolgere;
4. a sostenere le spese relative a opere connesse e necessarie per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività, come la captazione di sorgenti esistenti e la distruzione di acqua per la coltivazione dei terreni concessi, nonché il pagamento delle spese ordinarie connesse alla stessa, lo smaltimento rifiuti, e ogni altro costo relativo alla gestione dei terreni;
5. relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente.
6. ad attuare esclusivamente le attività proposte nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione nel rispetto dei vincoli esistenti sull'area concessa;
7. a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
8. a presentare all'ente concedente entro il mese di Gennaio di ogni anno, una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell'atto di concessione.
9. a pagare il canone annuo di concessione.
10. a riconsegnare in buono stato manutentivo, allo scadere del contratto, terreni e tutto quanto è stato fornito, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 6. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione è determinato in € **4.181,97 annui**. Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo

di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della concessione. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Sul concessionario gravano gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 7. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 8. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e dalle finalità per le quali sono stati concessi, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione, presentato ai fini dell'aggiudicazione, e/o ai vincoli esistenti sui beni concessi;
- a seguito di verifica, non siano state effettuate le attività previste nel progetto di Utilizzazione e Valorizzazione, presentato a base della concessione, nel rispetto dei vincoli esistenti sull'area concessa;
- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi.
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione.

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione con apposita comunicazione inviata tramite pec al concessionario con preavviso di mesi SEI, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 9. - Recesso.

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione inviata tramite pec all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 10. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede _____ indicare indirizzo e pec _____.

Art. 11 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 12 – Spese.

Tutte le spese di registrazione della presente concessione restano a carico del Concessionario.

Art. 13 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 5/2014 e s.m.i. , nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Palermo, Data

Il Concedente:

Per il Dipartimento Agricoltura

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

**DARIO
CARTABELLOTTA**

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2024.09.04 10:31:43 +02'00'

Per il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Il Dirigente Generale
Fulvio Bellomo

FULVIO BELLOMO

Firmato digitalmente da FULVIO
BELLOMO
Data: 2024.07.23 09:27:10 +02'00'

Il Concessionario:

**DI NOTO
EDUARDO**

**30.08.2024
11:08:04
GMT+01:00**

